

Rosario Sapienza *

*La protezione dei beni culturali nei conflitti armati.
Un formidabile incubatore concettuale¹*

Il contributo mira ad evidenziare come la disciplina della protezione dei beni culturali nel diritto internazionale dei conflitti armati funzioni come un vero e proprio “incubatore concettuale” capace di generare nuove idee e istituti giuridici. Ci si sofferma sulla responsabilità degli individui autori di atti di danneggiamento o distruzione dei beni culturali, per mostrare come tale nozione emerga all’interno del diritto internazionale dei conflitti armati per poi assumere più generale rilevanza e influenzare gli esiti normativi anche al livello degli ordinamenti interni.

1. Le particolari ragioni di gratitudine a Paolo Benvenuti dalla cattedra catanese di diritto internazionale

Ringrazio gli organizzatori di questo evento per l’opportunità che mi viene offerta di rendere omaggio a un maestro della scuola italiana del diritto internazionale, che è per me anche un amico e un punto di riferimento sin dagli anni del suo insegnamento catanese.

Paolo Benvenuti ha infatti insegnato il diritto internazionale a Catania dal 1977 al 1986, succedendo a Luigi Condorelli sulla cattedra che fu di Giuseppe Carnazza Amari ed è stato in quegli anni che io l’ho conosciuto

* Professore ordinario di Diritto internazionale nell’Università degli studi di Catania.

¹ Questo testo riproduce, nella sostanza, quanto da me detto in occasione dell’evento “Diritto internazionale e valori umanitari. Giornata di studio in onore di Paolo Benvenuti”, tenutosi a Roma il 19 dicembre 2017. L’ho ricostruito dagli appunti utilizzati in quella circostanza. Desidero però ringraziare vivamente, per la preziosa assistenza nella ricerca e documentazione finalizzate alla redazione del presente contributo, l’avvocato Elisabetta Mottese, dottore di ricerca in “Profili della cittadinanza nella costruzione dell’Europa” e assegnista di ricerca presso la cattedra di diritto internazionale del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania.

ed ho imparato a stimarlo².

Ne è nato un rapporto di amicizia che dura tutt'oggi e che anzi negli anni si è consolidato. Perché Paolo non ha mai dimenticato Catania ed è sempre stato un punto di riferimento per la cattedra catanese nelle sue iniziative scientifiche e didattiche.

Ne porto subito un primo esempio. L'argomento sul quale ho scelto di parlare per onorare il magistero di Paolo nella nostra disciplina, la protezione dei beni culturali nei conflitti armati, è quello sul quale nel 2004 organizzammo a Catania il convegno celebrativo dei cinquant'anni della Convenzione de L'Aja del 1954 e dell'entrata in vigore del suo protocollo addizionale del 1999.

L'impresa mi era da subito apparsa tanto affascinante quanto ardua e così chiesi aiuto a Paolo per l'individuazione dei temi e dei relatori. E l'aiuto venne, amichevole e generoso come sempre. E il convegno, organizzato insieme con l'Università di Roma Tre e con la Croce Rossa Italiana, fu, non certo per merito mio, un vero successo con la partecipazione di ben venticinque relatori che dall'Italia e dall'Europa accolsero l'invito di Paolo e mio³.

E poi negli anni, Paolo è sempre stato vicino a Catania. Ricorderò ancora la sua presidenza della sessione dedicata al diritto umanitario nel Convegno su "La tutela dei diritti umani e il diritto internazionale" che organizzammo a Catania nel 2011 in occasione della XVI^a Assemblea della SIDI⁴.

E più recentemente, proprio quest'anno, ricordo la sua appassionata lezione magistrale sul processo di pace in Colombia in apertura della nostra Winter School sui diritti umani e il diritto internazionale umanitario⁵.

Paolo, Catania e il diritto internazionale umanitario, dunque. Gli elementi di un inscindibile trinomio che mi ha indirizzato verso la scelta del tema per il mio contributo di oggi: la tutela dei beni culturali nei conflitti armati.

E partirò proprio dalle parole di Paolo nella sua introduzione al volume

² La cattedra catanese di diritto internazionale fu istituita nel 1864 e primo titolare ne fu Giuseppe Carnazza Amari, amico e sodale di Pasquale Stanislao Mancini.

³ Gli atti di quel convegno sono raccolti nel volume *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, a cura di Benvenuti e Sapienza, Milano, 2007. L'introduzione di Paolo Benvenuti si legge alle pp. IX ss.

⁴ Gli atti si leggono nel volume *La tutela dei diritti umani e il diritto internazionale*, a cura di Di Stefano e Sapienza, Napoli, 2012 e l'intervento introduttivo di Paolo Benvenuti alle pp. 53 ss.

⁵ La Winter School Diritti Umani e Diritto Internazionale Umanitario si è tenuta a Catania dal 27 febbraio al 10 marzo 2017, organizzata dalla Cattedra che mi onoro di dirigere e dal Comitato Provinciale Catanese della Croce Rossa Italiana. Paolo Benvenuti tenne il 6 marzo la sua magistrale lezione inaugurale del modulo di diritto internazionale umanitario sul tema "L'accordo di pace in Colombia nei suoi profili di diritto internazionale umanitario".

che raccoglie gli atti del convegno catanese del 2004, per sottolineare la fecondità di quella nozione di “patrimonio culturale dell’umanità intera” enunciata nel preambolo della Convenzione de L’Aja. “Una nozione forte... (che) ha indirizzato altresì il processo normativo verso un approfondimento e una maggiore complessità della disciplina sotto il profilo della struttura delle situazioni giuridiche soggettive”⁶.

Ed è proprio questa nozione che fa sì che la disciplina della protezione dei beni culturali nel diritto internazionale dei conflitti armati funzioni come un vero e proprio “incubatore concettuale” capace di generare nuove idee e istituti giuridici. Tre ne individuava allora Paolo: l’emergere di obblighi *erga omnes*, la creazione di istituzioni attive nel campo della tutela del patrimonio culturale, l’affermarsi della nozione di responsabilità degli individui quando compiano atti di danneggiamento o distruzione di beni culturali.

Tutte e tre in linea con sviluppi che più in generale hanno interessato anche altri ambiti del diritto internazionale, ma che nel diritto internazionale dei beni culturali assumono una particolare rilevanza.

Vorrò dire qui brevemente della responsabilità degli individui autori di atti di danneggiamento o distruzione dei beni culturali, per mostrare come tale nozione emerga all’interno del diritto internazionale dei conflitti armati per poi assumere più generale rilevanza e influenzare gli esiti normativi al livello degli ordinamenti interni, così mostrando la eccezionale valenza nomopoietica della nozione di patrimonio comune dell’umanità.

In quest’ambito problematico, lo studio dei grandi trattati internazionali e della loro prassi applicativa rappresenta un terreno d’elezione e, tra questi grandi trattati, quelli sulla protezione dei beni culturali costituiscono un esempio assai interessante proprio per le ragioni che Paolo Benvenuti evidenziava nella sua introduzione al volume che raccoglie gli atti del convegno catanese del 2004.

Oggi il trattato internazionale (non devo ricordarlo qui se non a me stesso) è infatti uno strumento duttile, di uso assai frequente e che gli Stati usano per adottare sistemi di legislazione concertata, per costruire schemi organizzativi complessi, per costruire addirittura “mondi giuridici” autonomi e spesso non comunicanti fra loro (i cosiddetti ordinamenti giuridici particolari sui quali non possiamo qui soffermarci)⁷.

⁶ *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, op. cit., p. X ss.

⁷ Sia consentito al riguardo rinviare a i miei contributi *La triade “Soggetto, Contratto, Responsabilità” nell’evoluzione della teoria del diritto internazionale pubblico. La “soggettivazione” dello Stato come processo in divenire*, in SAPIENZA, *Diritto Internazionale. Quattro pezzi facili*, Torino, 2013, p. 1 ss.; ID., *Profili internazionalistici dei processi di formazione del consenso*, in *Quaderni di Synaxis*, 2013, p. 205 ss.; ID., *La teoria generale*

Ma veniamo adesso alla ricostruzione in questo contesto, così complesso e problematico, del processo normativo che, prendendo le mosse appunto da quella nozione di patrimonio culturale mondiale, ha condotto all'affermazione della fattispecie "distruzione e danneggiamento dei beni culturali" proprio attraverso la stipulazione di una serie di trattati internazionali.

2. Alla ricerca di una definizione della fattispecie "distruzione e danneggiamento dei beni culturali". La Dichiarazione UNESCO del 2003

La storia della evoluzione dell'istituto della responsabilità penale individuale per comportamenti lesivi dei beni culturali coincide con quella della fattispecie che meglio di ogni altra incarna la logica di questa dinamica normativa: la fattispecie, appunto della distruzione e danneggiamento dei beni culturali. Essa viene elaborata proprio in seno al diritto internazionale dei conflitti armati.

Il patrimonio culturale, infatti, si trova esposto a gravi rischi ovunque nel mondo e ciò in particolare nei periodi di accesa conflittualità politica e militare. L'Organizzazione per l'Istruzione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) ha lanciato ad esempio qualche tempo fa un allarme per i siti archeologici siriani, dall'antica città di Palmira alla fortezza crociata del Krak des Chevaliers, minacciati dalla guerra civile in corso in quelle aree e sono noti i gravi danni che la guerra in Iraq produsse sul patrimonio archeologico di quella terra, nonostante i generosi sforzi della cooperazione internazionale.

Ciò accade il più delle volte perché i combattenti collocano postazioni militari nella immediata vicinanza di siti culturali per proteggerle dalla furia della guerra, peraltro in violazione di norme espresse del diritto internazionale bellico. Altre volte però succede che il patrimonio culturale venga deliberatamente fatto oggetto di misure di distruzione proprio per quel che esso rappresenta in quanto testimonianza di un credo religioso o di una appartenenza culturale, in altre parole di una identità. Una distruzione appunto "intenzionale".

L'esempio più noto di questa ipotesi è offerto dalla distruzione dei Buddha di Bamiyan, avvenuta nel 2001 ad opera dei Talebani

del diritto internazionale pubblico e la dittatura del soggetto Stato, in Libera Natura Umana. Il Soggetto avrà ancora un ruolo nella vita economica e sociale?, a cura di Carvelli e Sapelli, Padova, 2017, p. 123 ss.

dell'Afghanistan, i quali, in omaggio al loro credo iconoclasta e volendo attrarre l'attenzione del mondo intero, distrussero queste gigantesche statue, ritenendole testimonianza di una fede idolatra, anche se non più professata nel loro Stato.

Produssero in verità un effetto di riverberazione mondiale, e tra le numerose conseguenze, l'approvazione il 17 ottobre 2003 da parte della Conferenza Generale dell'UNESCO della Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del patrimonio culturale, un documento pensato e voluto a caldo (per i tempi del negoziato diplomatico due anni sono lo spazio di un mattino) per ribadire l'illiceità internazionale di simili condotte⁸.

La Dichiarazione rappresentò certamente un' importante reazione a quanto era accaduto, ma letta oggi a quasi quindici anni dalla sua approvazione lascia non poche questioni aperte e, in un certo senso, offre una prova dell'atteggiamento fino a questo momento prudente (per non dire altro) degli Stati rispetto a questi problemi.

Ma che dice nella sostanza la Dichiarazione? Raccomanda, perché di più essendo una Dichiarazione non può fare, agli Stati sia di aderire ai trattati esistenti, sia di impegnarsi per l'adozione di strumenti giuridici che proteggano in maniera sempre più efficace il patrimonio culturale (art. III, par. 4) nonché di ispirare la loro azione ai principi relativi alla protezione del patrimonio culturale in tempo di pace (art. IV) e di conflitto armato (art. V).

La Dichiarazione, però, ha il merito di tentare di definire cosa debba intendersi per "distruzione intenzionale", ipotesi che si ha, appunto, quando si commette un atto inteso a distruggere in tutto o in parte il patrimonio culturale, compromettendone l'integrità, in una maniera che costituisce una violazione del diritto internazionale o una offesa ingiustificabile ai principi di umanità o ai dettami della pubblica coscienza, quando questi atti non siano già regolati dai principi fondamentali del diritto internazionale (art. II, par. 2): "[f]or the purposes of this Declaration "intentional destruction" means an act intended to destroy in whole or in part cultural heritage, thus compromising its integrity, in a manner which constitutes a violation of international law or an unjustifiable offence to the principles of humanity and dictates of public conscience, in the latter case in so far as such acts are not already governed by fundamental principles of international law."

Formula, però, che, nella sua apparente volontà di dire tutto, finisce per

⁸ Il testo della Dichiarazione può leggersi al seguente indirizzo http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17718&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Se ne veda una attenta e acuta analisi critica in SCOVAZZI, *La Dichiarazione sulla distruzione intenzionale del Patrimonio Culturale*, in *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, op. cit, p. 171 ss.

svuotarsi di senso da sola, dato che rischia di evocare (anzi di fatto fa proprio questo) quelle norme del diritto internazionale bellico che vietano di usare i siti culturali come postazioni militari e dunque, indirettamente, permettono in questi casi di attaccarli adducendo la “necessità militare”.

Le conseguenze poi di una distruzione “intenzionale” del patrimonio culturale sono espresse in un linguaggio prudente e vago, dato che si fa un generico riferimento al diritto internazionale, evitando di evocare il ristabilimento della situazione preesistente o il risarcimento.

La Dichiarazione mantiene poi il suo atteggiamento vago e prudente in materia di sanzioni per gravi violazioni dei diritti umani, e sembra quasi arretrare rispetto a quanto previsto dallo Statuto della Corte Penale Internazionale, che già prevedeva che violazioni gravi delle norme di diritto internazionale sulla protezione del patrimonio culturale costituissero crimini di guerra e come tali venissero giudicati dalla Corte.

3. I limiti del tradizionale sistema di protezione internazionale dei beni culturali

Certo, la Dichiarazione è, in fin dei conti, un documento di circostanza, scritto per approntare una reazione all'escrabile comportamento dei talebani, ma essa risente dell'approccio complessivo dell'UNESCO al problema della salvaguardia del patrimonio culturale. Infatti, è questo il vero problema, il quadro normativo all'interno del quale l'organizzazione opera è complesso, a tratti caotico e, non saprei dirlo diversamente, non particolarmente incoraggiante e *user friendly*.

Le non poche convenzioni dell'UNESCO in materia di protezione di beni culturali si sovrappongono a volte, delineando un quadro normativo all'interno del quale l'azione dell'organizzazione risulta sempre e comunque fortemente condizionata dalla volontà degli Stati e i risultati che si colgono sono dunque assai spesso il frutto della caparbia dei funzionari dell'organizzazione e della buona volontà degli Stati interessati, non certo della perspicuità delle norme internazionali.

È pur vero che il ruolo dell'UNESCO nella tutela dei beni culturali si è in verità progressivamente accentuato nel succedersi dei trattati internazionali stipulati sotto l'egida dell'organizzazione, ma il sistema appare comunque ancora assestato su un modello, che certo è andato progressivamente istituzionalizzandosi, ma che rimane quasi interamente nelle mani degli Stati parti.

A voler ricostruire rapidamente le linee portanti di questa evoluzione, occorre partire dalla Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954, una convenzione che appare puntare tutto sull'azione degli Stati, accontentandosi di obblighi piuttosto blandi quanto al controllo sul loro operato (salvo che per l'istituzione del regime di protezione speciale, quello sì oggetto di una normazione più dettagliata) basterà notare che essa affida i controlli sull'adempimento degli obblighi degli Stati alla blanda tecnica dei rapporti degli Stati, con l' art. 26 contiene una singolare accoppiata⁹.

Al primo comma si dice che le Alte Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente attraverso il Direttore generale dell'UNESCO le traduzioni ufficiali della presente Convenzione e del Regolamento per la sua esecuzione.

Al secondo comma si dice che almeno una volta ogni quattro anni invieranno al direttore generale un rapporto che fornisca qualsiasi informazione esse ritengano utile relativamente alle misure di esecuzione che hanno adottato o intendono adottare per l'adempimento degli obblighi della presente Convenzione e del Regolamento di esecuzione.

Un rapporto dunque, redatto dallo Stato sotto la sua responsabilità e perdipiù ogni quattro anni. E peraltro l'obbligo è messo lì, quasi dimenticato insieme all'obbligo di far tradurre la Convenzione nella propria lingua ufficiale. C'è da dubitare che un simile sistema possa funzionare e, infatti, non funziona.

Se ci riferiamo poi alla Convenzione di Parigi del 1970 sul traffico internazionale di cose d'arte non troviamo un assetto molto differente, dato che gli articoli 16 e 17 ripropongono lo schema dei rapporti periodici, prevedendo una assistenza tecnica dell'UNESCO, ma solo a richiesta dello Stato¹⁰.

Più articolate sono invero le previsioni della Convenzione sul Patrimonio Mondiale del 1972, ma non particolarmente sui punti dei quali ci stiamo occupando. Tutto appare incentrato sull'azione del Comitato per la protezione del Patrimonio mondiale anche in tema di assistenza tecnica agli Stati, ma, benché la normazione contenuta negli articoli 19-26 sia più articolata e lasci al Comitato margini d'azione assai ampi, tutto si origina comunque da una richiesta dello Stato parte, come evidenziato dall'art. 19¹¹.

⁹ http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

¹⁰ http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

¹¹ http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

4. La scelta di impegnare la responsabilità penale individuale: la distruzione e il danneggiamento dei beni culturali nella giurisprudenza dei Tribunali Penali Internazionali

È chiaro dunque che, alla ricerca di un modo per rendere più efficace la tutela apprestata dal diritto internazionale ai beni culturali ci si sia orientati verso la responsabilità penale individuale. La logica è anche qui quella che ha determinato l'accelerazione in fatto di criminalizzazione delle responsabilità individuali nel diritto internazionale. La logica sottesa al diritto preesistente finiva con l'assicurare in troppi casi una sostanziale impunità a chi commetteva violazioni gravi del diritto internazionale. Chi operava adduceva spesso la scriminante dell'ordine superiore e poi risalendo per la catena di comando si arrivava ai vertici della catena, la cui posizione apicale faceva sì che il loro operato fosse coperto dall'immunità dello Stato con il quale finivano con l'identificarsi in virtù del principio dell'immedesimazione organica¹².

Ed è dunque nei tribunali penali internazionali e nella loro giurisprudenza che bisogna ricercare una ricostruzione più attenta ed efficace della fattispecie della distruzione e danneggiamento dei beni culturali, e della sua "intenzionalità" ovviamente nella sua dimensione di crimine di guerra o di crimine contro l'umanità¹³.

Cominciamo dal Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia, il cui Statuto all'art. 3, lett. *d*) individua tra le gravi violazioni delle leggi e delle consuetudini della guerra di competenza del Tribunale "seizure of, destruction or willful damage done to institutions dedicated to religion, charity and education, the arts and sciences, historic monuments and works of art and science".

Ci si potrebbe chiedere a questo punto se "willful" sia lo stesso che "intentional". Il Tribunale Penale per la Ex-Jugoslavia, peraltro, ha chiarito

¹² Sulla complessa e articolata vicenda che ha condotto alla istituzione dei tribunali penali internazionali mi paiono ancora attuali le considerazioni proposte da Luigi Condorelli a proposito della Corte Penale Internazionale. Alludo allo scritto *La Cour Pénale Internationale: un pas de géant (pourvu qu'il soit accompli)*, in *Revue Générale de Droit International Public*, 1999, p. 7 ss. e ora anche in *L'optimisme de la raison*, Paris, 2014, p. 189 ss.

¹³ Si veda al riguardo il contributo di POLITI e GIOIA, *La responsabilità penale individuale per violazione degli obblighi posti a tutela dei beni culturali in tempo di conflitto armato*, in *La tutela internazionale dei beni culturali nei conflitti armati*, op. cit., p. 197 ss. e anche MAUGERI, *La tutela dei beni culturali nel diritto penale internazionale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Milano, 2008.

come tali comportamenti possano integrare anche la fattispecie della persecuzione, proprio in relazione alla qualità dell' "intent". L'attacco ai beni culturali, infatti, "when perpetrated with the requisite *discriminatory intent*, amounts to an attack on the very religious identity of a people. As such, it manifests a nearly pure expression of the notion of '*crimes against humanity*', for all humanity is indeed injured by the destruction of a unique religious culture and its concomitant cultural objects ... the destruction and willful damage of institutions dedicated to ... religion or education, coupled with the requisite *discriminatory intent*, may amount to an act of persecution"¹⁴.

Insomma, non un semplice crimine di guerra, ma un crimine contro l'umanità a riprova di quella forza propulsiva della nozione di patrimonio culturale mondiale di cui si diceva sopra. Altre utili citazioni possono trarsi dalla sentenza Jokic: "[t]he whole of the Old Town of Dubrovnik was considered, at the time of the events contained in the Indictment, an especially important *part of the world cultural heritage*. It was, among other things, an outstanding architectural ensemble illustrating a significant stage in human history. *The shelling attack on the Old Town was an attack not only against the history and heritage of the region, but also against the cultural heritage of humankind*. Moreover, the Old Town was a 'living city' (as submitted by the Prosecution) and the existence of its population was intimately intertwined with its ancient heritage"¹⁵.

O dal caso Karadzic¹⁶, nel quale il Tribunale ha ritenuto che atti "of wanton destruction of private and public property, including cultural monuments and sacred sites ... constitute acts of persecution as a crime against humanity"¹⁷.

Anche il sistema della Corte Penale Internazionale muove nella stessa direzione. Secondo l'art. 8(2)(b)(ix) rientrano nella competenza della Corte: "(b) Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law, namely, any of the following.....(ix) Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided they are not military objectives"¹⁸.

¹⁴ TPIY, *Prosecutor v. Kordic and Cerkez*, 26 febbraio 2001, IT-95-14/2-T, par. 207.

¹⁵ TPIY, *Prosecutor v. M. Jokić*, 18 marzo 2004 IT-01-42/1-S, parr. 46-51.

¹⁶ TPIY, *Prosecutor v. R. Karadzic*, 24 marzo 2016, IT-95-5/18-T, par. 2259.

¹⁷ Ivi, parr. 2548-2558.

¹⁸ Con comparabile formulazione dispone l'art. 8(2)(e)(iv) per i conflitti armati di carattere non internazionale.

E qui appare di nuovo l'espressione "intentionally". Orbene, nel mese di settembre del 2016, la Corte Penale Internazionale ha condannato *Ahmad Al Faqi Al Mahdi* a nove anni di reclusione per crimini di guerra per aver organizzato la distruzione di nove mausolei e una moschea di Timbuctù, in Mali, ritenendo la pratica di visitarli da parte dei fedeli incompatibile con i precetti della religione islamica¹⁹.

Osservava al riguardo la Corte che: "Timbuktu was an emblematic city with a mythical dimension and that it played a crucial role in the expansion of Islam in the region. Timbuktu is at the heart of Mali's cultural heritage, in particular thanks to its manuscripts and to the mausoleums of the saints. The mausoleums reflected part of Timbuktu's history and its role in the expansion of Islam. They were of great importance to the people of Timbuktu, who admired them and were attached to them. They reflected their commitment to Islam and played a psychological role to the extent of being perceived as protecting the people of Timbuktu ... Furthermore, all the sites but one (the Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani Mausoleum) were UNESCO World Heritage sites and, as such, their attack appears to be of particular gravity as their destruction does not only affect the direct victims of the crimes, namely the faithful and inhabitants of Timbuktu, but also people throughout Mali and the international community. ... The witness testified that destroying the mausoleums, to which the people of Timbuktu had an emotional attachment, was a war activity aimed at *breaking the soul of the people of Timbuktu*. In general, the population of Mali, who considered Timbuktu as a source of pride, were indignant to see these acts take place. Moreover, P-151 described how the entire international community, in the belief that heritage is part of cultural life, is suffering as a result of the destruction of the protected sites"²⁰.

Non so se veramente la decisione abbia, come si ritiene da parte dei più, dato autonoma rilevanza alla distruzione *per se*, o se, ancora una volta la fattispecie sia stata sovrapposta a nozioni diverse come la persecuzione o il genocidio culturale, ma resta il fatto che per la prima volta qualcuno viene condannato per la distruzione "intenzionale" di beni culturali.

¹⁹ Corte Penale Internazionale, Trial Chamber VIII, *Prosecutor v. Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi*, sentenza del 27 settembre 2016, ICC-01/12-01/15. Si veda, tra i tanti commenti, quello di SCOVAZZI, *La prima sentenza della Corte Penale Internazionale in tema di distruzione di beni culturali*, in *Diritti Umani e Diritto Internazionale*, 2017, p. 77 ss.

²⁰ V. paragrafi 78- 80 *passim*.

5. *A mo' di conclusione sulla Convenzione di Nicosia del 2017*

E' però con la Convenzione di Nicosia, recentemente aperta alla firma, che la nozione di distruzione o danneggiamento dei beni culturali esce dall'ambito del diritto bellico, per assumere autonoma e circostanziata rilevanza all'interno dei sistemi giuridici degli Stati²¹.

L'art. 10 della Convenzione di Nicosia contiene infatti una espressa previsione in materia di distruzione e danneggiamento di beni culturali anche in tempo di pace ed al par. 1 sancisce che: "Each Party shall ensure that the following conducts constitute a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally: a) the unlawful destruction or damaging of movable or immovable cultural property, regardless of the ownership of such property; b) the unlawful removal, in whole or in part, of any elements from movable or immovable cultural property, with a view to importing, exporting or placing on the market these elements under the circumstances described in Articles 5, 6 and 8 of this Convention".

Questa disposizione obbliga, quindi, gli Stati che ratificheranno la convenzione ad introdurre nei loro ordinamenti il reato di distruzione e danneggiamento di beni culturali mobili e immobili, pubblici o privati, (lett. *a*) o la rimozione di parti di essi usati per realizzare le condotte criminose di cui agli articoli 5, 6 e 8 del trattato, anche se il par. 2 consente che "[a]ny State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply paragraph 1 of the present article, or to apply it only in specific cases or conditions in cases where the cultural property has been destroyed or damaged by the owner of the cultural property or with the owner's consent".

E ciò perché i redattori del testo hanno avuto lo scrupolo di salvaguardare comunque il diritto di proprietà, come avverte l'Explanatory Report, secondo il quale "[t]his reservation was inserted to reflect some concerns expressed that this article should not interfere with or weaken the right to property, as understood in their national law, and thus States retain flexibility to determine the precise circumstances and conditions under which destruction and damage of a person's own property would be criminalized in accordance with this article"²².

Non molti lumi il Report fornisce però relativamente al requisito della

²¹ <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680710435>.

²² Par. 69.

intenzionalità. Afferma infatti che: “[t]he interpretation of the intention of the offender(s) is left to domestic law, but the requirement for intentional conduct relates to all the elements of the offence. As always in criminal law conventions of the Council of Europe, this does not mean that Parties would not be allowed to go beyond this minimum requirement by also criminalizing non-intentional acts”²³.

Sembrerebbe che qui ci si voglia limitare a considerare intenzionale tutto ciò che è deliberatamente voluto, a prescindere da qualsiasi ulteriore intento. Ma è presto per esprimersi sul punto. Resta comunque il fatto che, pur con questi limiti, l’iter che abbiamo fin qui sinteticamente ricostruito offre non pochi spunti di verifica dell’affermazione di Paolo Benvenuti dalla quale abbiamo preso le mosse. Si riconferma infatti la capacità nomopoietica della nozione di patrimonio culturale dell’umanità intera offrendo al diritto internazionale un ruolo guida nell’orientare la prassi degli Stati verso la costruzione di fattispecie di diritto interno di rilevanza penalistica sia nel diritto di guerra sia nel diritto di pace e dunque con una pervasiva e complessiva rilevanza.

²³ Par. 34.